



CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRESIDENZA

GM/RM

PROT. 12887

Roma, 23/3/2023

Ai Signori
Presidenti dei Consigli dell'Ordine
degli Avvocati di:

Cassino
Civitavecchia
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Tivoli
Velletri
Viterbo

Si inoltra la nota trasmessa ai presidenti e consiglieri delle sezioni civili della Corte riguardo alla riforma del processo civile di appello, con particolare riferimento alla nomina del consigliere istruttore.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giuseppe Meliadò



CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRESIDENZA

GM/RM

PROT. 765/I

Roma, 16-3-2023

Ai Signori
Presidenti e Consiglieri
delle sezioni civili, lavoro e famiglia
SEDE

Nella lettera inviata alla Ministra della giustizia in data 3 giugno 2021 osservavo come *“leggendo le proposte di riforma dell’appello civile contenute nella relazione della commissione presieduta dal prof. Francesco Paolo Luiso, non si può non ricordare quanto ebbero a scrivere Modestino Acone e Nicolò Lipari nel 1990, nella loro relazione alla Commissione giustizia del Senato, a proposito dell’abolizione della figura del consigliere istruttore: <<..Nella prospettiva di una razionale semplificazione del procedimento, si propone di eliminare la dicotomia giudice istruttore-collegio, recependo la proposta, contenuta negli altri progetti di riforma, di prevedere, almeno in secondo grado, l’operatività della collegialità piena. Una tale modificazione del giudizio d’appello, invero, prescinde anche dalla soppressione dello ius novorum, in quanto, anche oggi, la dicotomia istruttore-collegio in appello si rivela fonte di ingiustificati ritardi>>”.*

Soggiungevo che *“Se oggi le corti di appello rappresentano il “collo di bottiglia” della giustizia civile non è certo per la mancanza del giudice istruttore; al contrario, tutti gli indicatori statistici, e le sperimentazioni condotte con successo negli ultimi anni anche nella Corte di appello di Roma, dimostrano che i ritardi nella definizione delle cause arretrate derivano dalla mancata attuazione della riforma del 1990, dal mancato recupero di una piena collegialità e dalla mancanza di oralità e concentrazione in un processo che, giungendo al secondo grado, di norma, già istruito,*



dovrebbe esaurirsi in una sola udienza (la prima) e, soprattutto, non dovrebbe replicare il modello processuale di primo grado” e che la riesumazione, dopo trenta anni, della figura del consigliere istruttore appariva “incoerente rispetto agli sforzi compiuti in questi anni per ridurre i tempi del processo civile di appello, semplificandone le forme e responsabilizzando, attraverso l’attività di coordinamento dei presidenti di sezione e l’integrale trattazione collegiale, tutti i magistrati dell’ufficio”.

Il d. lg. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma Cartabia del processo civile), tenuto conto di tali criticità, ha introdotto una serie di modifiche alla trattazione del processo civile d’appello, non più necessariamente collegiale, com’era nella disciplina anteriore alla riforma, ma nemmeno esclusivamente monocratico, com’era nel testo originario del progetto di riforma.

Il presidente di sezione può, infatti, adottare due diversi modelli procedurali:

- 1) nominare il giudice relatore e fissare l’udienza per la discussione orale avanti al collegio;
- 2) designare il consigliere istruttore tra i componenti del collegio per la trattazione.

La scelta tra i due moduli procedurali appare connessa alla valutazione, da parte del presidente, della sussistenza o meno dei presupposti per la discussione orale ex art. 350bis c.p.c. e, quindi, della possibilità di una definizione dell’intero giudizio senza necessità di una fase di trattazione ed eventuale istruzione talmente complessa da determinare la necessità della nomina del consigliere istruttore.

Nella riunione dei presidenti di sezione, da me convocata e svoltasi il 14 febbraio 2023, tutti i presidenti di sezione hanno manifestato la preferenza per l’adozione del primo modulo procedimentale, che, fra l’altro, evita la duplicazione delle udienze per i consiglieri e la necessità di individuare spazi per lo svolgimento di udienze suppletive allo stato difficilmente reperibili.

Ma quel che più va sottolineato è che tale modello appare conforme alle linee organizzative fatte proprie dalla Corte nei suoi documenti programmatici, ed in particolare nel documento costitutivo dell’ufficio per il processo del 14 maggio 2021, ove si legge che il modulo decisionale preferibile nell’ufficio per il processo dovrebbe

essere quello della discussione orale e della contestuale sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., favorito *“dalla conoscenza dei fatti di causa, dalla discussione che si è appena svolta in udienza e dalla possibilità di focalizzare l'attenzione, nella camera di consiglio che segue l'udienza, sulle questioni veramente decisive”*.

Per come segnalato nella riunione del 14 febbraio scorso, la scelta della trattazione collegiale quale modello preferenziale per lo svolgimento del processo d'appello implica che tutti gli appelli iscritti nel ruolo delle sezioni siano trattati dal consigliere individuato dal sistema automatico operante presso la Corte quale giudice relatore, con conseguente rubricazione dell'udienza indicata nell'atto di citazione come udienza collegiale di discussione, essendo riservata l'eventuale nomina del consigliere istruttore ad un apposito e specifico decreto del presidente di sezione.

Nessuna modifica è stata, invece, apportata alla trattazione dell'appello nel rito del lavoro, che resta integralmente collegiale.

È appena il caso di osservare che insieme seguiremo l'evoluzione delle prassi operative adottate e che i risultati raggiunti saranno oggetto di confronto anche con il Foro.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giuseppe Meliaddò